



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	Progetto di un impianto agrovoltaiico avanzato, denominato "Spinazzola", di potenza pari a 599,08 MWp, da realizzarsi nei comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT), e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BAT).
<i>Procedimento</i>	Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
<i>ID Fascicolo</i>	13521
<i>Proponente</i>	Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l.
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione Tecnica PNRR – PNIEC n. 987 del 19/02/2026

✓ Resp.Set: Moscarelli M.
Ufficio: VA-05-Set_06
Data: 27/07/2026

✓ Resp. Div.: Nocco G.
Ufficio: VA-05
Data: 27/07/2026



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte seconda, Titoli I e III, e relativi allegati;

VISTO il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO l’articolo 15 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 264 dell’11 novembre 2022;

CONSIDERATO che in seguito alla modifica di cui al punto precedente, il Ministero della transizione ecologica ha cambiato la propria denominazione in Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2024 con il quale è stato conferito all’Arch. Gianluigi Nocco l’incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219, recante “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

VISTO l’articolo 17-undecies “Regime transitorio in materia di VIA” del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto-legge 21 novembre 2025 n. 175, recante “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 gennaio 2026, n. 4;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e ss.mm.ii. recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili” e, in particolare l’art. 20 recante “disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;

VISTO il regolamento (UE) n. 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, ed in particolare l'articolo 6, recante *“Accelerazione della procedura autorizzativa per i progetti di energia rinnovabile e la relativa infrastruttura di rete necessaria per integrare le energie rinnovabili del sistema”*;

VISTO l'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, secondo cui *“La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti”*;

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 2 settembre 2021, n. 361 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

VISTI il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 10 novembre 2021, n. 457 e del 29 dicembre 2021, n. 551 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 30 dicembre 2021, n. 553 di nomina del Presidente della Commissione PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n.27232 e n.27234 del 3 marzo 2022, n.60868 del 16 maggio 2022, n. 65912 e n.65913 del 26 maggio 2022;

PRESO ATTO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è insediata in data 18 gennaio 2022;

VISTI i decreti del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 9 maggio 2023 n. 154, in tema di integrazione dei componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e del 25 maggio 2023 n. 175, in tema di nomina dei componenti aggregati della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC; gli ulteriori decreti di nomina dei Componenti della Commissione n. 287 del 1° settembre 2023 e n. 312 del 27 settembre 2023, n.312, n. 314, n.315, n.316 e n.317, del 19 dicembre 2023 e n. 420 dell'11 gennaio 2024;

VISTE le linee guida in materia di impianti agrivoltaici, pubblicate dal Ministero della Transizione Ecologica il 27 giugno 2022 sul proprio sito internet;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006, della contestuale verifica del Piano Preliminare per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006, presentata dalla Società Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l. con nota acquisita al prot. MASE/238409 del 27/12/2024, perfezionata con nota acquisita al prot. MASE/44053 in data 10/03/2025, relativa al *progetto di un impianto agrovoltico avanzato, denominato*

“Spinazzola”, di potenza pari a 669,99 MWp, da realizzarsi nei comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT) e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BAT)

CONSIDERATO che il progetto è inserito nell’Allegato I-bis “Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999” al punto 1.2.1 “Generazione di energia elettrica: impianti idroelettrici, geotermici, eolici e fotovoltaici (in terraferma e in mare), solari a concentrazione, produzione di energia dal mare e produzione di bioenergia da biomasse solide, bioliquidi, biogas, residui e rifiuti” e nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 al punto 2), denominato *“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW”*;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la pubblicazione dell’annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale e il conseguente deposito del progetto, dello Studio di impatto ambientale comprensivo del Piano preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo, della Sintesi non tecnica nonché dell’Avviso al pubblico è avvenuta sul sito web del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 10/03/2025, contestualmente alla comunicazione di procedibilità dell’istanza;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Società proponente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO che a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, pubblicate sul portale Valutazioni Ambientali;

ACQUISITO in data 26/03/2025 al prot. MASE/57212 il Parere dell’ARPA Puglia, controdedotto dalla Società proponente con nota assunta in data 29/05/2025 al prot. MASE/103393;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MASE/125863 del 02/07/2025, la Società proponente ha trasmesso della documentazione integrativa, contenente una rimodulazione del progetto che comporta una volontaria riduzione dell’impianto da 669,99 MWp a 630,11 MWp;

DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 24 comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 14/07/2025 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web ministeriale;

CONSIDERATO che a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, pubblicate sul portale Valutazioni Ambientali;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota acquisita in data 21/07/2025 al prot. MASE/137070;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MASE/163722 del 05/09/2025, la Società proponente ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR del 21/07/2025;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 15/09/2025 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web ministeriale;

CONSIDERATO che, con nota acquisita al prot. MASE/189901 del 14/10/2025, la Società proponente ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa volontaria;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in data 18/11/2025 è avvenuta la pubblicazione della documentazione integrativa sul sito web ministeriale;

CONSIDERATO che a seguito della consultazione pubblica, sono pervenute ulteriori osservazioni ai sensi dell'art.24, comma 5 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii, pubblicate sul portale Valutazioni Ambientali;

ACQUISITE, con nota prot. MASE/227539 del, 02/12/2025, le controdeduzioni della Società proponente in riscontro alle osservazioni e ai pareri pervenuti;

VISTI pareri pervenuti ai sensi dell'art.24 del D. Lgs.152/2006, considerati dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo di cui al parere n. 987 del 19/02/2026;

ACQUISITO il Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 987 del 19 febbraio 2026, trasmesso con nota prot. MASE/38591 del 20/02/2026, con il quale la Commissione medesima ha espresso:

- **PARERE FAVOREVOLE** ad esito della Valutazione di Incidenza di II° livello, relativamente al fatto che il Progetto non determinerà incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito Rete Natura 2000 ZSC IT9150041 Valloni di Spinazzola e la ZPS/ZSC IT9120007 Murgia Alta, tenuto conto degli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;
- **PARERE FAVOREVOLE** circa la conformità del Piano Preliminare delle Terre e Rocce da Scavo alle disposizioni dell'art.24 co.3 del DPR 120/2017, subordinato all'ottemperanza della relativa condizione ambientale;
- **PARERE FAVOREVOLE** circa la compatibilità ambientale del progetto in argomento, subordinato all'ottemperanza delle condizioni ambientali impartite nel parere medesimo;

DATO ATTO della nota prot. MASE/46527 del 02/03/2026 con la quale la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha richiesto al Ministero della cultura – Soprintendenza Speciale per il PNRR il concerto, ai sensi dell'art. 25 comma 2 bis del D. Lgs. 152/2006, sullo schema di provvedimento di compatibilità ambientale, successivamente reiterata con nota prot. MASE/111097 del 25/05/2026 e nota prot. MASE/139971 del 02/07/2026 in ragione della presentazione da parte del proponente di documentazione integrativa volontaria di modifica in riduzione del layout dell'impianto;

ACQUISITA, con nota prot. MASE/100458 dell'11/05/2026 e successiva nota prot. MASE/100822 del 12/05/2026, documentazione integrativa volontaria con la quale la Società proponente ha apportato delle modifiche progettuali consistenti in una revisione del layout originario, prevedendo la rimozione di n. 2 campi fotovoltaici collocati nelle aree interessate

dall'interferenza con il Tratturo Regio "Melfi–Castellaneta" e riducendo la potenza complessiva dell'impianto da 630,11 MWp a 611,02 MWp;

ACQUISITA, con nota prot. MASE/124453 del 12/06/2026 ulteriore documentazione integrativa volontaria con la quale la Società proponente ha apportato delle modifiche progettuali consistenti in una revisione del layout di impianto, riducendo la potenza complessiva dell'impianto a 599,08 MWp;

DATO ATTO che le modifiche progettuali apportate agiscono in riduzione rispetto al precedente layout di impianto valutato;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR, di cui alla nota prot. MIC_SS-PNRR 14754-P del 10/07/2026, assunto in pari data al prot. MASE/147265, di esito negativo;

DATO ATTO che, nel suddetto parere la Soprintendenza Speciale per il PNRR ha rappresentato che *"(...) ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021, l'impianto in esame non interferisce con aree e fasce di rispetto riferite a beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e III del D.Lgs. 42/2004. Pertanto, il progetto ricade in area idonea all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili"*;

CONSIDERATO che in materia di tutela archeologica, nel medesimo parere del 10/07/2026, il Ministero della cultura ha rappresentato che *"le indagini geologiche e archeologiche preliminari condotte dal Proponente hanno confermato che l'intera area di progetto presenta un grado di rischio archeologico alto (...)"* e che pertanto *"Il progetto in argomento resta, quindi, in ogni caso, assoggettato alle disposizioni di tutela archeologica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, All. I.8, nel caso specifico, al compimento della seconda fase della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, consistente nell'esecuzione indagini archeologiche preventive alla realizzazione delle opere previste, previa stesura del relativo progetto dettagliato, che dovrà essere preliminarmente concordato con la Soprintendenza e sottoposto formalmente alla sua approvazione"*;

CONSIDERATO altresì che nel medesimo parere il Ministero della cultura ha precisato che *"(...) in riferimento alle interferenze dirette delle opere con i suoli tratturali tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, si specifica anche che la loro realizzazione è comunque subordinata al rilascio di specifica autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004, nell'ambito della quale questa Amministrazione potrà dettare tutte le prescrizioni necessarie a garantire la compatibilità dell'intervento con il bene culturale interessato, ivi compresa la parziale o totale delocalizzazione delle opere interferenti"*;

CONSIDERATO che l'intervento oggetto della procedura di VIA è localizzato nella Provincia di Barletta – Andria – Trani (BAT), nei comuni di Spinazzola (BAT) e di Minervino Murge (BAT), e prevede la realizzazione di un impianto agrovoltaiico avanzato di potenza pari a 599,08 MWp, e delle relative opere di connessione alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) ricadenti nel comune di Spinazzola (BAT);

CONSIDERATO che il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) ha indicato gli obiettivi sull'energia da fonti rinnovabili al 2030, con particolare riferimento al percorso di decarbonizzazione finalizzato a contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra che hanno determinato una grave emergenza climatica in tutta l'Unione europea, obiettivi per i quali l'Italia si è impegnata ad incrementare fino al 30% la quota di "rinnovabili"

su tutti i consumi finali al 2030 e, in particolare, a sostenere il 55% dei consumi elettrici con energia da fonti rinnovabili;

PRESO ATTO che il Piano per la transizione ecologica (PTE) ha ulteriormente esteso l'obiettivo di produzione di energia da fonti rinnovabili al 2030, prevedendo una quota pari al 72% della generazione di energia elettrica e indicando, tra l'altro, la necessità di rafforzare e sostenere anche in ambito agricolo l'accelerazione delle fonti rinnovabili attraverso la diffusione anche di sistemi agro-voltaici;

CONSIDERATO altresì che nella materia di produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione Europea, che manifestano un favore per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per un'adeguata diffusione dei relativi impianti, come politica di contrasto al cambiamento climatico;

RILEVATO che, dall'istruttoria svolta sulla natura dell'opera, il progetto di un impianto agrovoltaico avanzato, denominato "Spinazzola", di potenza pari a 599,08 MWp, da realizzarsi nei comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT), e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BAT) concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e del Piano per la transizione ecologica (PTE);

CONSIDERATO che, in merito alla valutazione della componente *Paesaggio*, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, all'esito dell'analisi della documentazione progettuale, e alla luce del sopralluogo effettuato *in situ*, ha prescritto di sostituire la schermatura prevista con un progetto di inserimento paesaggistico-ecologico articolato per singoli lotti, concepito per l'intero ciclo di vita dell'impianto, che trasformino le mitigazioni in integrazioni strutturali del paesaggio, coerenti con la trama agricola e con l'ecomosaico locale;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, valutati gli impatti attesi nelle fasi di cantiere, esercizio e dismissione dell'impianto, ha introdotto condizioni ambientali che prevedono lo stralcio di porzioni progettuali, come indicato nelle specifiche condizioni ambientali, per rispondere al fabbisogno di salvaguardia della biodiversità, perseguendo allo stesso tempo importanti obiettivi paesaggistici;

CONSIDERATO altresì che i potenziali impatti ambientali del progetto saranno mitigati dalle misure che il Proponente si è impegnato ad attuare, nonché dalle condizioni ambientali previste nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC sopra richiamato;

VISTO l'art. 2 comma 1-bis del D.L. n. 175 del 21 novembre 2025, che testualmente riporta: *"(...) le disposizioni di cui agli articoli 11-bis, comma 1, e 11-quater del D.Lgs. n. 190/2024, introdotti dalla lettera h) del comma 1 del presente articolo, non si applicano alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le quali continuano a svolgersi ai sensi della disciplina previgente (...)"*;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.22 comma 1, lett. a), del D.lgs. 199/2021, *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante"* e che il successivo comma 1-ter del citato decreto legislativo, dispone che *"la disciplina di cui al comma 1 si applica altresì, indipendentemente dalla loro*

ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti di cui medesimo comma 1”;

VISTO l’art.25 comma 2 bis del D.lgs. 152/2006, come modificato dal decreto-legge 9 dicembre 2023 n.181 convertito con modificazioni dalla L. 2 febbraio 2024, n.11, che al secondo periodo prevede: “(...) *il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199*”;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo n. 152/2006, alla formulazione del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale sulla base del parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 987 del 19/02/2026, costituito da n. 120 (centoventi) pagine che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante

DECRETA

Articolo 1

Giudizio di compatibilità ambientale del progetto

1. È espresso giudizio positivo sulla compatibilità ambientale del progetto di un impianto agrovoltaiico avanzato, denominato "Spinazzola", di potenza pari a 599,08 MWp come da configurazione progettuale depositata in data 12/06/2026, da realizzarsi nei comuni di Spinazzola (BAT) e Minervino Murge (BAT), e delle relative opere di connessione alla RTN da realizzarsi nel comune di Spinazzola (BAT), nonché parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000, ad esito della Valutazione di Incidenza di II livello, subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui all’articolo 2. Si ritiene il Piano Preliminare per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo conforme alle disposizioni del DPR n.120 del 2017, nel rispetto della specifica condizione ambientale.
2. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, la durata dell’efficacia del presente provvedimento è di 5 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, trascorsi i quali, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione di impatto ambientale dovrà essere reiterata.
3. Il Proponente trasmette la comunicazione di inizio lavori almeno 30 giorni prima della data prevista di avvio degli stessi, anche in relazione ai singoli lotti per i quali è eventualmente prevista la realizzazione del progetto.
4. Il Proponente, entro i termini di validità del provvedimento di cui al comma precedente, trasmette all’autorità competente la documentazione riguardante il collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle stesse, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte, ai sensi dell’articolo 28, comma 7-bis, del citato D.lgs. n. 152/2006.

Articolo 2

Condizioni ambientali della Commissione PNRR-PNIEC

1. Devono essere ottemperate le condizioni ambientali di cui al parere della Commissione PNRR-PNIEC n. 987 del 19/02/2026. Il Proponente presenta l'istanza per l'avvio delle procedure di verifica di ottemperanza nei termini indicati nel citato parere.

Articolo 3

Verifiche di ottemperanza

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, verifica l'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'articolo 2.

2. Il Ministero della dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica effettua l'attività di verifica avvalendosi dei soggetti a tal fine individuati nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 987 del 19/02/2026.

3. I soggetti e gli uffici di cui al comma 2 concludono l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente.

4. Qualora i soggetti e gli uffici di cui ai commi 2 e 3 non completino le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività sono svolte dall'autorità competente così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28 del decreto legislativo n. 152/2006.

5. Il Proponente dovrà adempiere agli obblighi connessi alla verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'articolo 41, comma 4 e dell'allegato I.8 del D.lgs. 36/2023. Pertanto, provvederà a notificare tempestivamente, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica l'esito delle determinazioni dell'autorità competente in materia di tutela del patrimonio culturale.

6. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'art. 2 si provvede con oneri a carico del soggetto proponente nei limiti in cui le attività di verifica richieste ai soggetti ed Enti coinvolti non rientrino già tra i loro compiti istituzionali.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è notificato alla Società Solaria Promozione e Sviluppo Fotovoltaico S.r.l., al Ministero della cultura, all'ARPA Puglia, al Parco Nazionale dell'Alta Murgia, al Comune di Spinazzola (BAT), al Comune di Minervino Murge (BAT), alla Provincia di Barletta-Andria-Trani e alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni interessate.

2. Il presente decreto, unitamente al parere della Commissione PNRR-PNIEC è reso disponibile sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario entro 120 giorni con le modalità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dal D.L 19 febbraio 2026, n. 19, convertito con legge 50/2026. I termini per la proposizione dei rimedi impugnatori sopra indicati, alternativi tra loro, decorrono dalla data di notifica eseguita ai soggetti all'art. 4, comma 1 del presente decreto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4, comma 2 del presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco